

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 26 SETTEMBRE 2003

N. 110

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 25 settembre 2003, n. 11

**“Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia”.**

Pag. 10444

## PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

## REGOLAMENTO REGIONALE 25 SETTEMBRE 2003 N.11

**Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la L.R. n.27 art.16 del 13/08/1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”.

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1386 del 04 settembre 2003 con la quale si approva il “Regolamento Regionale per l’allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia.

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti regionali.

## EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1  
(Generalità)**

1) Il presente regolamento, in attuazione dell’art.

16 comma 1 L.R. 27/98 disciplina:

- a) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche a scopo alimentare;
  - b) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche con fini di ripopolamento, attività cino-fila e richiami per la caccia da appostamento consentito;
  - c) Gli allevamenti e/o la detenzione di fauna delle specie selvatiche ed esotiche a scopo amatoriale ed ornamentale;
  - d) Gli allevamenti dei cani da caccia.
- 2) Gli allevamenti di cui ai punti a) e b) sono soggetti a tassa di concessione regionale di cui all’art. 53 comma 9 L.R.27/98.
  - 3) Le autorizzazioni di cui ai punti a) e b) sono rilasciate dalla Regione previo nulla osta della Provincia competente per territorio dopo aver constatato i requisiti previsti dal presente regolamento. Esse hanno durata quinquennale, sei mesi prima della scadenza il titolare deve inoltrare domanda di riconferma.
  - 4) Gli allevamenti di cui ai punti c) e d) sono segnalati alla Provincia competente per territorio.
  - 5) Tutti gli allevamenti sono soggetti al rispetto delle norme sanitarie vigenti, nonché al regolamento di polizia veterinaria e all’obbligo di adottare misure per garantire il benessere degli animali giusto quanto previsto dalla relativa legislazione, fermo restando gli adempimenti fiscali ove si ravvisi finalità di lucro.
  - 6) Su tutti gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche di cui ai punti a) e b) la Provincia deve effettuare controlli amministrativi almeno due volte l’anno.
  - 7) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, riscontrato anche a seguito dei controlli amministrativi e sanitari, su richiesta della Provincia competente, può essere disposta la revoca dell’autorizzazione ove prevista, nel caso del punto c) è previsto il sequestro della fauna con l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

**Art. 2****(Allevamenti di fauna a scopo alimentare)**

- 1) Le specie allevabili a scopo alimentare sono:
  - a) Ungulati (Artiodactyla)
  - b) Lepri
  - c) Galliformi
  - d) Anatidi
- 2) Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta per gli uccelli
- 3) L'allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
  - a) Costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall'esterno, mediante interrimento o curvatura della rete alla base verso l'esterno;
  - b) Tenere separate le specie durante il ciclo produttivo in presenza di più specie allevate;
  - c) Rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia veterinaria.

**Art. 3****(Istituzione)**

- 1) La richiesta di autorizzazione all'allevamento di fauna delle specie selvatiche di cui all'art.2, va indirizzata alla Regione Puglia Assessorato all'Agricoltura -Settore Caccia ed alla Provincia territorialmente competente - ripartizione caccia. Contestualmente alla richiesta deve essere presentata la seguente documentazione:
  - a) Piano di gestione indicante la tipologia, localizzazione e planimetria dell'allevamento, numero di riproduttori a regime per specie allevata, strutture in dotazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 3, tecniche di allevamento e cattura;
  - b) Certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti riproduttori mediante fattura di acquisto o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta cessione dei soggetti riproduttori;
  - c) Certificazione del servizio veterinario del-

l'USL competente sull'idoneità igienico-sanitaria del terreno e dell'eventuali strutture preesistenti interessate dall'impianto di allevamento;

- d) Atto comprovante la titolarità di imprenditore agricolo o commerciale.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione, oltre ad essere in regola fiscalmente, dovrà dotarsi di un registro vidimato dalla Provincia competente dal quale dovrà evincersi il movimento della fauna allevata a partire dal carico di riproduttori, al numero dei nati, ai capi venduti, quelli giacenti e quelli deceduti. Su detto registro dovranno essere segnalati i vari controlli avuti durante l'arco dell'anno, sia sanitari che di vigilanza, da parte della Provincia.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione dovrà apporre all'ingresso dell'allevamento la dicitura: "Allevamento di Fauna delle specie selvatiche autorizzato a scopo alimentare".
- 4) Presso ogni Provincia competente per territorio è istituito un'Anagrafe degli Allevamenti previsti alle lettere a) e b) dell'art. 1 comma 1. Con la vidimazione del registro previsto al precedente comma 2, la Provincia assegna, riportando in prima pagina, ad ogni allevamento, una lettera corrispondente alle finalità perseguite:
  - A. = Alimentare
  - B. = Ripopolamento e/o Reintroduzione e/o Attività Cinofila e/o Richiami Vivi per la caccia da appostamento
  - O. = Ornamentale e/o Amatoriale

Contenuta in una sigla del seguente tipo: AA-X-0000

  - AA = Sigla della Provincia in cui è ubicato l'allevamento
  - X = Lettera corrispondente alle finalità dell'allevamento
  - 0000 = Numerazione generale progressiva dell'allevatore.

**Art. 4****(Abbattimento e Commercializzazione)**

- 1) L'abbattimento dei capi allevati a scopo alimen-

tare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. La macellazione può avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

- 2) Per l'abbattimento degli ungulati (*Artiodactyla*) è consentito anche l'uso dei mezzi previsti dall'art. 32 L.R. 27/98, purchè effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione.
- 3) La vendita di capi vivi o morti da destinarsi ad altri allevamenti o a scopo alimentare, regolarmente autorizzati, è consentita durante tutto l'anno. I capi di cui sopra devono essere muniti di contrassegno inamovibile o indelebile da cui rilevare l'esatta provenienza.
- 4) I titolari degli allevamenti di fauna della specie cacciabile a scopo alimentare possono essere autorizzati dalla Provincia a cedere i propri prodotti a scopo di ripopolamento, in Zone Addestramento Cani e Aziende Agri-turistico-Venatorie, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro idoneità. All'atto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali attestante l'esito favorevole dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono stati sottoposti e la provenienza.

#### **Art. 5**

##### **(Allevamenti di fauna della specie selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami vivi per la caccia da appostamento consentito)**

- 1) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche previste dalla L.R. 27/98 con fini di ripopolamento e per attività cinofile sono destinati alla produzione di specie autoctone.
- 2) Le strutture dell'impianto e le tecniche di produzione e di ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali delle specie allevate.
- 3) Il carico massimo consentito per le specie di

fauna stanziale più comunemente allevata è la seguente:

- a) Galliformi - da 1 a 30 giorni: 0,02-0,50 mq/capo  
da 30 a 70 giorni ed oltre 0,50-2,00 mq/capo in voliera
- b) Lepri in recinti di preambientamento: 100 mq/capo
- c) Ungulati (*Artiodactyla*): 5.000 mq/capo

I capi allevati devono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. Il prelievo con i mezzi di cui all'art. 32 L.R. 27/98 è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo apposito provvedimento dell'Autorità Sanitaria.

- 4) La richiesta di autorizzazione per allevamento di fauna con fini di ripopolamento ed attività cinofila va inoltrata con le modalità previste all'art. 3 comma 1, mentre per la gestione si fa riferimento a quanto previsto dai commi 2-3-4 dell'art. 3.
- 5) Tutti i soggetti, ad eccezione dei galliformi (fagiano, starna, quaglia, ecc.), devono essere marcati con contrassegno riportante una sigla contenente le seguenti specifiche:
  - a) Numero progressivo di identificazione dell'Allevatore rilasciato dalla Provincia art. 3 comma 4;
  - b) Sigla della Provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto di allevamento;
  - c) Anno di applicazione del contrassegno.
- 6) La certificazione veterinaria scortante gli animali venduti è sempre richiesta.

#### **Art. 6**

##### **(Richiami vivi per la caccia da appostamento consentiti)**

- 1) Gli uccelli allevabili a scopo di richiamo sono quelli appartenenti alle specie cacciabili previste dalla L.R. 27/98 art. 35 comma 7, ai quali si aggiungono le specie cacciabili acquatiche.

- 2) L'allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
- a) Evitare la condivisione di spazi comuni in presenza di più specie allevate;
  - b) Rispettare le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria;
  - c) Utilizzare voliere, gabbie le cui dimensioni sono quelle previste per legge o su indicazioni dell'INFS, come minimo;
  - d) Inanellare gli uccelli detenuti e non provvisti già di contrassegno. Per i nidiacei l'operazione va eseguita entro e non oltre i primi dieci giorni di vita. Il contrassegno, ad anello di materiale plastico o metallico, rilasciato dalla Provincia competente per territorio, deve essere inamovibile e di diametro adeguato nonché dovrà riportare il numero progressivo del soggetto, l'anno di nascita, la sigla della Provincia e le lettere "RA" ad indicare il richiamo allevato;
  - e) Tenere il registro di allevamento vidimato annualmente dalla Provincia, su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:
    - 1 Il nome scientifico e volgare del soggetto allevato e le specifiche riportate sull'anello;
    - 2 La data di nascita o di acquisto degli esemplari e le generalità del cedente;
    - 3 La data dell'eventuale decesso del soggetto detenuto, in tal caso l'anello deve essere conservato, ma non utilizzato per altri soggetti;
    - 4 La data dell'eventuale cessione e le generalità dell'acquirente;
    - 5 Trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio copia del registro di allevamento relativo all'anno precedente.

Il titolare di Allevamento di Uccelli a scopo di richiamo rilascerà all'atto della vendita di un richiamo una certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza del soggetto attestandone di essere nato in cattività. Detta certificazione dovrà essere esibita in fase di controllo durante l'uso del richiamo stesso.
- 3) La fauna allevata di cui al comma 1 a scopo di richiamo per l'attività venatoria può essere

acquistata anche da allevatori extraregionali purchè accompagnata da relativa certificazione e regolarmente inanellata.

- 4) Il cacciatore detentore di richiami vivi di allevamento consentiti per uso caccia deve denunciare entro 30 giorni, su carta semplice, in duplice copia, alla Provincia di appartenenza - Ufficio caccia - l'elenco delle specie detenute in regola con i requisiti richiesti:  
Attestazione di provenienza  
Inanellamento.  
La denuncia vidimata dalla Provincia deve essere presentata in un qualsiasi momento di controllo.
- 5) La morte o la cessione di un soggetto da richiamo, deve essere comunicato alla Provincia competente, lo stesso vale per eventuali nuovi acquisti.
- 6) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i detentori di richiami vivi di allevamento devono adeguarsi non oltre 30 giorni.

#### **Art.7**

#### **(Allevamento e/o detenzione di fauna selvatica ed esotica a scopo amatoriale ed ornamentale)**

- 1) Previa comunicazione alla Provincia competente per territorio è permesso, senza altra formalità, l'allevamento e/o detenzione, ai fini del presente articolo, delle specie consentite di mammiferi e di tutte le specie selvatiche di volatili da gabbia e da voliera.  
L'allevamento e/o detenzione e possesso di tutte le specie di uccelli da gabbia e da voliera a scopo amatoriale ed ornamentale non è classificabile fra le lavorazioni insalubri previste dall'art. 216 del T.U.L.S. approvato con R.D. 1265/34 e dai relativi regolamenti locali di applicazione.
- 2) Di tutta la fauna detenuta si deve sempre poter dimostrare la provenienza lecita.

- 3) Ai fini della dimostrazione della provenienza lecita e dell'origine documentata dei soggetti riproduttori detenuti e presenti in allevamento, fanno fede:

La fattura (o Ricevuta Fiscale) con descrizione degli esemplari, corredata da fotocopia del documento originale che legittima il possesso da parte del venditore (Autorizzazione regionale o documento equivalente, documentazione ufficiale accompagnatoria per i soggetti importati dall'estero).

Nel caso si tratti di cessione non soggetta all'emissione di documento fiscale, è ritenuta valida una specifica "Dichiarazione" scritta (con assunzione di responsabilità) del cedente.

- 4) In deroga a quanto sopra, ed in attuazione dell'art. 3 comma 4, qualora l'allevatore non fosse in grado di comprovare la provenienza dei soggetti detenuti, ma avesse assolto a quanto previsto dalla L.R. 27/98 art.61, la Provincia territorialmente competente provvede, dopo aver verificato lo stato di fatto, a marcare o inanelare la fauna come previsto e registrarla sull'apposito registro vidimato.

Gli esemplari appartenenti alle specie indicate nei vari regolamenti CEE e per i quali è stato previsto l'obbligo di denuncia non possono essere sprovvisti di regolare certificato CITES.

- 5) La fauna selvatica nata in cattività da riproduttori detenuti legalmente in riferimento ai precedenti commi, è segnalata alla Provincia, entro l'anno in corso e, inoltre, deve essere regolarmente marcata o inanelata:

- a) Gli uccelli debbono essere muniti di anellino inamovibile e di diametro idoneo, riportare l'anno di nascita.

Nel caso in cui l'allevatore sia iscritto alla Federazione Orticoltori Italiani (FOI) l'anellino inamovibile corrisponde a quello previsto dalla Federazione stessa. Gli anellini sono rilasciati dalla Provincia competente per territorio o dalla Federazione Orticoltori Italiani.

- b) I mammiferi debbono essere contrassegnati o da un apposito tatuaggio indelebile e numerato o con Microchips elettronico,

apposto dal veterinario che ne rilascia certificazione.

#### **Art. 8**

- 1) Le modalità sulla tenuta del registro vidimato dalla Provincia sono quelle previste all'art. 6 comma 2 lett. e).
- 2) Per la fauna nata in cattività e ceduta, il cedente e l'acquirente devono sottoscrivere entrambi una dichiarazione in duplice copia ed in carta semplice dell'avvenuto passaggio da conservare per almeno cinque anni allegandola alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art.7.

#### **Art. 9**

- 1) Negli esercizi commerciali specializzati, nelle mostre ornitologiche, e nelle manifestazioni fieristiche possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari di fauna muniti di contrassegno inamovibile così come previsto negli articoli precedenti.
- 2) Le strutture ospitanti la fauna sia per gli Allevamenti che per la detenzione in cattività o per il trasporto, devono avere le caratteristiche previste dai Regolamenti CEE e/o da eventuali indicazioni dell'INFS.
- 3) La vigilanza e l'applicazione del presente regolamento spetta alla Provincia nonché ai soggetti previsti dalla L.R. 27/98 art. 44 lett. a) mentre alla Polizia Veterinaria spetta la vigilanza sull'applicazione del Regolamento Sanitario.
- 4) Le sanzioni previste per la detenzione illecita sono quelle previste dalla L.R. 27/98 art. 48 e art. 49.

#### **Art. 10**

##### **(Allevamenti dei cani da caccia)**

- 1) Gli Allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente Nazionale della

- Cinofilia Italiana (ENCI) devono essere segnalati alla Provincia competente per territorio.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, sono ritenuti allevatori ai sensi delle leggi in materia ( L. 349/93 e relativo Decreto Ministeriale del 28/1/94 n. 20504) i possessori che tengono in allevamento un numero non inferiore a cinque fattirici e che annualmente producono un numero di cuccioli non inferiore a trenta.
  - 3) La segnalazione di cui al comma 1 non è necessaria in mancanza dei requisiti previsti al comma 2.
  - 4) Per tutti i detentori di cani da caccia vige il rispetto della L.R. 3/4/95 n. 12 e relative sanzioni.
  - 5) Gli allevatori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di rispettare i regolamenti sanitari e tenere un Registro vidimato dalla Provincia sul quale sono riportati i dati delle razze allevate, il relativo codice di identificazione e i controlli sanitari eseguiti.

**Art. 11**  
**(Norma transitoria)**

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli allevatori devono adeguarsi entro e non oltre 120 giorni.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalle vigenti normative.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 25 settembre 2003*

RAFFAELE FITTO

